

CONVENZIONE QUADRO

Art.1 DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono di mantenere al Consorzio la denominazione di Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli.

Art.2 FINALITA'

Il Consorzio è Ente promotore al fine di favorire la valorizzazione turistica del territorio montano del comprensorio (Colle San Marco, Montagna dei Fiori, Monte Foltrone e Monticchio). In particolare si occupa di :

- a) gestire ogni infrastruttura che è nella disponibilità dell'Ente volta alla valorizzazione del comprensorio, in forma diretta o attraverso forme di partecipazione anche con privati, questi ultimi individuati previa evidenza pubblica;
- b) promuovere la pratica sportiva, in ogni periodo dell'anno, nell'ambito del comprensorio;
- c) promuovere iniziative atte alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturalistico e storico-culturale del comprensorio;
- d) promuovere iniziative atte a sviluppare ogni forma di turismo collegato alla montagna e alla pratica dello sport;
- e) porre in essere ogni iniziativa utile alla tutela ambientale del comprensorio salvaguardando, nel contempo, la vocazione agricola e silvo-pastorale dell'area montana di riferimento;
- f) nell'ambito delle finalità di cui al punto a) l'Ente può definire appositi programmi di interventi infrastrutturali volti al conseguimento delle finalità consortili, anche attraverso il reperimento autonomamente e/o per il tramite degli Enti soci, di risorse volte a sostenere tali iniziative.

Art.3 DURATA

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio in 30 (trenta) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.

Art.4 RECESSO

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di cooperazione di cui al precedente art. 3, ciascun Ente socio ha la facoltà di presentare la richiesta di recesso entro il mese di luglio dell'anno in corso. La proposta di recesso deve essere accettata dall'assemblea dei soci adottando i conseguenti provvedimenti. Il recesso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, viene recepito con apposito rogito notarile integrativo alla presente convenzione quadro.

L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni e le obbligazioni assunte, anche aventi scadenza posteriore alla data del recesso.

Art.5 AMMISSIONE DI NUOVI ENTI PUBBLICI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Enti pubblici al Consorzio dopo la sua istituzione. La domanda di adesione a firma del legale rappresentante dell'Ente che intende aderire al Consorzio deve essere accettata dall'assemblea consortile con apposita delibera assunta a maggioranza assoluta delle quote consortili e, nella stessa deliberazione, l'assemblea consortile è tenuta a stabilire le modalità di cessione ad attribuzione delle quote movimentate.

Nei successivi 60 giorni alla data di comunicazione del suddetto atto assembleare, i soggetti interessati (enti acquirenti quote ed enti cedenti quote), dovranno deliberare le rispettive adesioni e cessioni nei propri organi competenti. Successivamente verrà stipulato, con apposito rogito notarile, un atto integrativo alla presente convenzione quadro sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti dei suddetti enti interessati, con cui si accettano e recepiscono integralmente sia lo statuto che la convenzione quadro vigenti.

Art.6 QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ciascun Ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività di essa, secondo le seguenti quote percentuali:

- Provincia di Ascoli Piceno 25% (venticinque per cento);
- Comune di Ascoli Piceno 25% (venticinque per cento);
- Consorzio Bacino Imbrifero Fiume Tronto Ascoli Piceno 3% (tre per cento);
- Comune di Folignano 10% (dieci per cento)
- Provincia di Teramo 12% (dodici per cento)
- Comune di Civitella del Tronto 10% (dieci per cento);
- Comune di Valle Castellana 10% (dieci per cento);
- Comune di Campi 5% (cinque per cento).

L'assemblea, su richiesta degli enti interessati, ha la facoltà di modificare le quote di partecipazione secondo le modalità di cui al precedente articolo 5.

Art.7 TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Le deliberazioni ed i provvedimenti dell'assemblea debbono essere trasmessi, a cura del segretario, a tutti gli Enti consorziati entro 60 (sessanta) giorni dalla data della esecutività.

Art.8 GARANZIE

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente. Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile. La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta. L'Assemblea Consortile deve necessariamente essere convocata, entro il termine perentorio di venti giorni, se richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali.

Art. 9 ONERI FINANZIARI

Il pagamento di eventuali oneri finanziari di pertinenza dei singoli Enti consorziati deve avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato deve, previa diffida, porre in essere tutte le azioni necessarie al recupero di quanto dovuto dagli Enti soci del Consorzio.

Art.10 CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Nel caso di recesso di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 delle quote, il Consorzio si intende cessato. Conseguentemente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta i necessari atti finalizzati all'avvio della messa in liquidazione del Consorzio.

Art.11 FORO COMPETENTE

La risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio ed uno o più degli Enti consorziati, oppure tra essi Enti consorziati, viene devoluta al Tribunale di Ascoli Piceno, foro competente quale giudice di primo grado, ove ha sede legale il Consorzio.